



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 25

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ED IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO.

L'anno **duemiladodici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **21.07** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		ZOGNO EMILIA	NO	SI
GHEDI ANGIOLINO	SI		CANCELLI MAURIZIO	SI	
BINETTI GIULIANO	SI		PIOVANELLI BRUNO	NO	SI
BONASSI PAOLO	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	SI	
UBOLDI DAVIDE	SI		PASINETTI RENATO	SI	
MENNI DARIO	SI		PATERLINI DOMENICO	NO	SI
VERZELETTI STEFANO	SI		MARCHETTI ENNIO	SI	
QUARESMINI ANDREA	SI		VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
COSTA GIACOMO	SI		TOTALI	17	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 7** dell'ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il funzionamento ed il rilascio di nuove autorizzazioni di sale pubbliche da gioco.

- **Orietta Truffelli (Assessore al commercio)**: La materia è già in qualche modo regolata sia dalle norme di pubblica sicurezza che da quelle che sovrintendono al rilascio delle autorizzazioni. Tuttavia, questo delle sale da gioco, è un fenomeno che merita una particolare attenzione per le situazioni di dipendenza che genera nelle persone. Stanno proliferando in modo molto consistente. Non vogliamo impedirne il libero esercizio, oltretutto, siamo in un clima di liberalizzazione spinta, ma c'è la necessità di introdurre, comunque, una regolamentazione che sia la più aderente possibile alla nostra realtà. Le previsioni regolamentari si pongono in una logica un attimino contenitiva. Sussiste l'esigenza di tutelare quelli che sono i luoghi più caratteristici ed i siti più sensibili. I criteri guida sono i seguenti : il numero delle sale da gioco è parametrato in rapporto al numero degli abitanti di Travagliato; è richiesta una serie di particolari dotazioni a livello di standard; sono individuate le zone in cui sono vietate; sono disciplinati gli orari di apertura giornalieri entro una fascia massima di 13 ore; sono state previste delle distanze rispetto a luoghi sensibili e tra le stesse sale da gioco. Ad esempio, non è possibile autorizzarle nelle vie comprese nel centro storico, negli edifici di particolare interesse storico, ambientale, ecologico, e artistico, al piano terra di edifici residenziali ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza. Devono distare almeno 500 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura. La distanza viene misurata seguendo la via pedonale. E' un tentativo di regolamentare un'attività in continua espansione. E' un fenomeno che ha assunto proporzioni tali da destare una grande preoccupazione e che va affrontato, come, peraltro, sta avvenendo, anche sotto il profilo sociale.

- **Ennio Marchetti (Consigliere Comunale)**: Volevo semplicemente affermare che mi trovate perfettamente d'accordo. Volevo chiedere quante ce ne sono già attive in Travagliato e, soprattutto, se quelle esistenti che non rispettano i nuovi parametri possono continuare a svolgere l'attività.

- **Orietta Truffelli (Assessore al commercio)**: Ce ne sono già quattro. Con questo regolamento, però, è come se dicessimo che da domani mattina non è possibile aprirne delle altre. Occorrono, comunque, a livello legislativo delle norme più severe. Le sale giochi creano dei fenomeni di dipendenza nelle persone, soprattutto, in momenti di crisi come questo in cui molti sono tentati dal provare la fortuna e, poi, una volta entrati nel meccanismo, non riescono più ad uscirne.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Sono anche io perfettamente d'accordo con chi mi ha preceduto. Però, mi ponevo una domanda affinché la cosa sia chiarita. Mi riferisco alle situazioni di coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali. Siccome, a termini di regolamento, quest'ultime vengono ad essere, di fatto, contingentate, significa che in questo regime vengono a trovarsi anche quei bar che mettono le macchinette da gioco? Leggiamo l'art. 3 perché all'inizio dice che, di norma, non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali. Il medesimo articolo fa salvi alcuni casi tra i quali vi è quello di cui al punto 3), e, cioè, quando le due attività, pubblico esercizio e sala giochi, sono esercitate nel medesimo locale, ma il numero massimo di giochi installati è quello previsto dal D.M. per i bar e similari. Secondo me, c'è qualcosa che non funziona.

- **Orietta Truffelli (Assessore al commercio)**: Viene ripetuta la normativa in materia e, quindi, anche la legge regionale.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Letteralmente, dal mio punto di vista, significa che si interviene anche sui bar, nel senso che si può aprire il bar solo se non verrà posizionato un numero di macchinette superiore a quello stabilito dalla normativa. Questo regolamento, praticamente, non si applica se c'è solo il bar.

- **Sindaco**: Nel regolamento sono riportate tre eccezioni che dovrebbero coprire tutti i casi.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Infatti, il che significa che il regolamento vale anche per i bar e, così, andiamo a sostituirci alla legge. A mio avviso, sarebbe opportuno eliminare il punto 3) perché, per come è scritto, non ha alcun senso.
- **Sindaco**: Rileggendola, la disposizione dice che, di norma, la coesistenza non è possibile, fatti salvi questi casi tra i quali è annoverato quello su cui è stata posta l'attenzione.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Tutte le attività riconducibili a questi tre punti sono comunque soggette ad autorizzazione di sala giochi. Quindi, anche il punto tre che riguarda specificatamente i bar, è soggetto a questo regolamento. Non si può chiamare sala pubblica di gioco un bar.
- **Orietta Truffelli (Assessore al commercio)**: E' una considerazione un po' pleonastica.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : No, non è pleonastica. Se viene disciplinato qui significa che anche il bar è soggetto all'autorizzazione prevista per le sale giochi. Se si vuole avviare questa attività deve essere chiesto il permesso sulla base di questo regolamento. In buona sostanza, siccome queste autorizzazioni sono contingentate, di fatto, si impedisce l'apertura di bar.
- **Renato Pasinetti (Consigliere Comunale)** : L'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è separata dall'autorizzazione all'esercizio di una sala giochi.
- **Sindaco**: In effetti, la previsione è un po' restrittiva perché se si vuole mettere la macchinetta si deve avere l'autorizzazione anche sulla base di questo regolamento. Però, va bene così. Vorrà dire che gli interessati dovranno chiedere l'autorizzazione.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Facciamo attenzione. Se si apre un bar e non si mette nessuna macchinetta, si è liberi di farlo. Se si apre un bar e si mettono delle macchinette si deve chiedere l'autorizzazione a termini del regolamento in discussione.
- **Sindaco**: Va chiarito che un bar che ha le macchinette non è una sala giochi; deve, però, essere richiesta l'autorizzazione sulla base di questo regolamento se ne ricorrono i presupposti.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Con questo regolamento assimiliamo un bar ad una sala giochi.
- **Sindaco**: Se si può autorizzare una sala giochi ogni 3.500 abitanti si introduce un parametro come quello previsto per l'apertura delle farmacie. Quindi, se un bar ha le macchinette in numero superiore a quello previsto dal decreto ministeriale è considerato sala giochi. E' chiaro che in questi casi si rientra nel parametro dei 3.500 abitanti e l'apertura di un bar diventa, a sua volta, contingentata. Se, invece, rientra nei limiti ministeriali non scatta il meccanismo per cui può essere considerato sala giochi. L'apertura di un bar è libera solo se il numero di macchinette è sotto i limiti di legge.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Se vogliamo limitare anche i bar va benissimo così, se non vogliamo limitare i bar togliamo il punto tre. La questione è in questi termini.
- **Sindaco**: Allora, va cambiato il regolamento. Togliamo il punto tre.
- **Orietta Truffelli (Assessore al commercio)**: Siccome la questione è abbastanza urgente, approviamo il regolamento togliendo il punto 3 dell'art. 3. Poi, chiariremo questo aspetto in maniera approfondita ed eventualmente lo reinseriremo.
- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Sono d'accordo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli artt. 86 e 110 del R.D. 18/06/1931, n.773, " Testo Unico delle Leggi di Pubbliche sicurezza", disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di sale giochi;

Rilevato che la suddetta normativa è stata continuamente adeguata nel corso degli anni a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi delineando un quadro molto complesso riguardo alla quantità e qualità di gioco offerti;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per conferire attuazione alle disposizioni del T.U.L.P.S., ha emanato i decreti per individuare:

- le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da trattenimento;
- le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all'art.110 del T.U.L.P.S.;
- il numero massimo di apparecchi di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;

Ritenuto opportuno, a fronte di un sempre maggior numero di richieste di apertura di sale giochi sul territorio comunale, di salvaguardare il principio di sostenibilità in alcune zone del centro storico e di tutelare alcune fasce di popolazione più a rischio di dipendenza del gioco, in particolare dei minori;

Ritenuto, altresì, in osservanza delle norme sopracitate, di adottare un'unica regolamentazione per il funzionamento delle sale giochi ispirata a principi di semplificazione e trasparenza;

Presa visione della bozza di Regolamento a tal fine predisposta;

Dato atto che la proposta di Regolamento in discussione è stata esaminata dalla Commissione Statuto e Regolamenti nel corso della seduta del 16 aprile 2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 12 e 16, comma 2, lett. a), dello Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica – Gestione del territorio – nella sua veste di Responsabile dello S.U.A.P., ai sensi dell'art. 49, 10 comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 17 presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano;

- D E L I B E R A -

- 1) - di approvare il Regolamento per il funzionamento ed il rilascio di nuove autorizzazioni di sale pubbliche da gioco, con le modifiche proposte nel corso del dibattito;
- 2) - di dare atto che il predetto Regolamento, nel testo risultante dopo l'introduzione di tali modifiche, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) - di affiggere lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- 4) - di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;


CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 17 presenti e n. 17 votanti, espressi per alzata di mano;

- D E L I B E R A -

- 5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA' DI TRAVAGLIATO

(Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ED IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO.

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di TRAVAGLIATO, nonché il trasferimento nell'ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

Art. 2 - DEFINIZIONE

Si definisce sala pubblico da gioco (di seguito "sala giochi") un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 del TULPS. L'esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

Art. 3 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma, non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

- 1) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti, ma dotati di 2 distinti ingressi;
- 2) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale, ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art. 68, comma, 4 della L.R. 6/2010 ("...nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..") e che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi.

~~3) le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale, ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).~~

Art. 4 - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate, previa acquisizione del parere del Comandante della Polizia Locale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

a1) nel territorio comunale è rilasciabile un'autorizzazione di sala giochi ogni 3.500 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l'arrotondamento all'unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70.

B) ZONE VIETATE:

b1) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi nelle vie comprese nel centro storico e negli edifici di particolare interesse storico, ambientale, archeologico, artistico.
b2) non è ammesso l'insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

C) DISTANZE:

c1) l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 500 mt. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura;

La misurazione delle distanze deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

D) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;
- essere direttamente prospicienti la strada;
- avere una superficie minima di mq. 120, calcolata al netto delle zone di servizio;
- avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;
- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

E) DOTAZIONE DI STANDARD

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari al 100 % della superficie del locale e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PGT maggiorati del 50 %. In mancanza di tale disponibilità l'Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro un raggio 100 m.) che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio o l'eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di PGT. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai

criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

- apertura non prima delle ore 9,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
- chiusura non oltre le ore 24,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi;
- ore massime di apertura giornaliere: 13 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello ben visibile.

Art. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della disciplina corrente restano valide fino ad eventuale cessazione dell'attività.

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale e resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all'emanazione di nuovi criteri.

Art. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:


APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO ED
IL RILASCIÒ DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SALE
PUBBLICHE DA GIÒCO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. 267/2000).

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 18/04/2012


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 18/04/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
(Raffaella Dr. ssa Riva) 

Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 27/04/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. Balizza Dante Daniele)



Il Segretario Generale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Generale

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **21 GIU 2012** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

21 GIU 2012



Il Segretario Generale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

02 LUG. 2012

Li,

Il Segretario Generale
Serafini dott. Luca